CAMERA DEI DEPUTATI N. 2349-A

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE **VICENTINI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 22 giugno 1956 *(Stampato n. 51)*

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO DEL BILANCIO
(PELLA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(GAVA)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(BRESCIANI TURRONI)

E COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(SALOMONE)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 28 giugno 1956

Assetto della gestione cereali e derivati importati dall'estero per conto dello Stato

Presentata alla Presidenza il 30 novembre 1957

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge d'iniziativa governativa n. 2349, già approvato con lievi emendamenti dal Senato della Repubblica nella seduta del 22 giugno 1956 (atto n. 51) ed ora sottoposto all'esame della Commissione finanze e tesoro, ha lo scopo di adeguare la disciplina della gestione dei cereali e derivati importati dal-

l'estero per conto dello Stato, di cui al decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 169, alle esigenze derivanti dai successivi sviluppi della gestione stessa.

È noto che quando venne emanato il suddetto decreto le impellenti esigenze di immissione al consumo delle disponibilità granarie, determinate dalla situazione di approvvigionamenti e scorte del tempo, imponevano normalmente la necessità di porre nel circolo distributivo le partite di cereali provenienti dall'estero a mano a mano che esse giungevano nei porti o nelle stazioni di confine del territorio nazionale.

Fu così che il legislatore prese in considerazione e regolò il compimento delle operazioni di gestione e della resa dei conti, delimitando esplicitamente il punto terminale della gestione medesima nella cessione delle merci importate subito dopo l'arrivo delle stesse nel territorio nazionale e cioè alla condizione di consegna « franco vagone porto italiano » o « franco vagone stazione di confine ».

Per le stesse ragioni, quanto alla resa dei conti, il menzionato decreto legislativo disponeva che essa fosse effettuata piroscafo per piroscafo o partita per partita giunta via terra, considerato che la cessione immediata dei vari cereali subito dopo l'arrivo consentiva la possibilità di rendiconti separati per ogni operazione di importazione, con notevoli benefici, tra l'altro, nei riflessi del gravame degli interessi di finanziamento.

Successivamente i limiti e le caratteristiche di fatto della gestione di importazione venivano a mutarsi in conseguenza della graduale diminuzione dei bisogni urgenti di immissione al consumo: invero permaneva pur sempre la necessità di provvedere alla integrazione delle disponibilità cerealicole nazionali e quindi l'esigenza di continuare l'attività di importazione dall'estero, ma il graduale normalizzarsi della situazione di approvvigionamento non imponeva più l'immediata distribuzione delle merci così acquisite.

Tale circostanza comportava la necessità che prima della immissione nel ciclo distributivo i prodotti importati venissero nel frattempo immagazzinati per la loro custodia e conservazione, con la conseguenza che ulteriori operazioni dovevano essere compiute dalla gestione in argomento.

I cennati motivi rendevano chiaramente superate dalla nuova situazione di fatto le disposizioni del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 169, per quanto attiene ai limiti del campo della gestione ed al sistema di rendicontazione. D'altro canto sussisteva la esigenza di regolare i rapporti fra lo Stato e gli Enti incaricati delle operazioni di importazione dei cereali e derivati acquistati ai sensi del decreto legislativo 7 luglio 1951, n. 490, convertito nella legge 30 agosto 1951, n. 950, per la formazione di scorte prudenziali per eventuali situazioni di emergenza, importazioni queste che presentando aspetti non dissimili da quelle ordinarie sopra illustrate richiedevano un analogo assetto.

Ad ambedue le esigenze si è provveduto appunto con l'iniziativa di cui al disegno di legge in discussione.

Il punto terminale della gestione viene spostato in guisa da comprendere sia agli effetti della spesa sia agli effetti del rendiconto, a decorrere dal 1° luglio 1951, le operazioni di custodia e di conservazione compiute fino al momento di immissione nel ciclo distributivo.

Riferibilmente alla rendicontazione, questa viene prevista per periodi annuali (1° agosto-31 luglio) in coincidenza con la campagna cerealicola ed in sostanziale allineamento alla stessa disciplina vigente della gestione di ammasso.

A tali criteri sono informate le singole norme del disegno di legge che integrano e modificano, in relazione alle rappresentate esigenze di carattere tecnico e amministrativo-contabili le disposizioni del citato decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 169.

Onorevoli colleghi, il provvedimento di cui ho brevemente trattato sosta presso il Parlamento da lungo tempo con notevoli ripercussioni per gli oneri a carico del bilancio connessi agli scoperti bancari.

È indispensabile la sua approvazione nei più brevi limiti di tempo consentiti, anche perché l'Ente gestore nelle more del perfezionamento del provvedimento stesso è costretto a tenere, con sensibile incidenza di spese, la duplice contabilità per piroscafo – conforme alla legge vigente – e per campagna, come verrebbe disposto col disegno di legge sottoposto al vostro esame.

VICENTINI. *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Le disposizioni di cui al decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 169, con le integrazioni e modifiche di cui ai seguenti articoli, si applicano anche ai cereali e derivati acquistati per conto dello Stato per la panificazione e pastificazione con i finanziamenti, di cui al decreto-legge 7 luglio 1951, n. 490, convertito nella legge 30 agosto 1951, n. 950.

La conservazione, il movimento e l'alienazione dei cereali e derivati importati dall'estero per conto dello Stato per la panificazione e pastificazione in base alle disposizioni richiamate al precedente comma, continuano ad essere disposti dall'Alto Commissariato della alimentazione. Nulla è innovato circa la preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 7 luglio 1951, n. 490, per la alienazione dei cereali e derivati predetti nell'entità delle scorte per essi stabilita a norma del decreto medesimo.

ART. 2.

Agli effetti dell'obbligo del preventivo finanziamento, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 169, e della determinazione dell'onere di cui all'articolo 2 del decreto medesimo, le spese – compresi gli oneri di finanziamento – relative all'avviamento, introduzione, conservazione e custodia in magazzini di deposito in territorio nazionale dei cereali e derivati importati dall'estero per conto dello Stato per la panificazione e per la pastificazione si aggiungono a quelle contemplate dai citati articoli per le operazioni fino a franco vagone porto italiano o franco vagone stazione di confine.

ART. 3.

Le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 169, sono sostituite da quelle contenute nei seguenti commi.

La liquidazione ed il pagamento dell'onere di cui al precedente articolo vengono effettuati dall'Alto Commissariato dell'alimentazione sulla base dei rendiconti che gli enti incaricati della gestione sono tenuti a compilare ed a

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

presentare per ogni campagna, 1° agosto-31 luglio, con le modalità che saranno stabilite dall'Alto Commissariato medesimo, di concerto con il Ministero del tesoro, sentita la Corte dei conti.

I cereali e derivati non alienati nel corso di una campagna sono portati in carico di quella successiva al prezzo di acquisto per merce resa porto italiano di sbarco (prezzo d'acquisto, nolo, assicurazione marittima, garanzia di resa) o stazione italiana di confine (prezzo di acquisto e trasporto). Gli oneri di finanziamento e tutte le altre spese restano di competenza della campagna nel corso della quale si sono maturati.

ART. 4.

A modifica di quanto stabilito all'articolo 5 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 169, gli accordi di cui all'articolo 4 del decreto medesimo, nella misura stabilita dal citato articolo 5, sono corrisposti in base a sommario e complessivo conto provvisorio presentato dagli enti incaricati della gestione per ogni trimestre.

Per l'emissione dei mandati di pagamento e l'utilizzazione della somma riscossa continuano a valere le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 169.

I mandati di pagamento emessi in esecuzione della presente legge non sono soggetti alle disposizioni della legge 17 luglio 1951, n. 575 e successive modificazioni.

ART. 5.

Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla campagna 1951-52.

ART. 6.

Alla copertura dell'eventuale maggiore onere che potrà derivare allo Stato dalla presente legge rispetto agli stanziamenti già iscritti in bilancio in esecuzione delle norme del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 169, si provvederà con stanziamenti di bilancio a carico degli esercizi 1951-52 e successivi da autorizzarsi con apposita legge, la quale dovrà indicare anche i mezzi di copertura dell'onere.

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

Identico.

ART. 6.

Identico.